

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1954

(12<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### I N D I C E

Disegno di legge:

« Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza » (518) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 147, 153, 155
CONDORELLI, <i>relatore</i> . . . . .	147, 150
DONINI . . . . .	149, 150, 155
MAGRÌ . . . . .	155
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	151, 154
PALERMO . . . . .	155
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE . . . . .	149, 154
PASQUALI . . . . .	154, 155
RUSO Luigi . . . . .	149

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Canonica, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Lamberti, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggioro, Pasquali, Pucci, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Banfi e Roffi sono sostituiti rispettivamente da senatori Palermo e Molinelli

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Martino.

LAMBERTI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza » (518) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

CONDORELLI, *relatore*. Ho già riferito sul disegno di legge nella seduta scorsa; mi limiterò ora a mettere a fuoco i problemi su cui è nato un certo dissenso.

Una prima questione è quella di non computare nel numero dei posti messi a concorso quelli concessi a coloro che già sono liberi docenti, che concorrono per avere la seconda o terza libera docenza. Questo principio appare doppiamente giustificato prima di tutto dal fatto che con esso di fatto non si creano nuovi liberi docenti, poichè si tratta già di liberi docenti, e in secondo luogo per la consi-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)12<sup>a</sup> SEDUTA (26 maggio 1954)

derazione che gli altri concorrenti, cioè quelli che non hanno la libera docenza, si troverebbero svantaggiati di fronte a chi, già avendo una libera docenza, è in una posizione di prevalenza.

Un secondo punto che destò qualche discussione era quello relativo alla introduzione di una norma transitoria da applicarsi per questo anno. Si proponeva, cioè, per questa sessione, di conferire la libera docenza a tutti coloro che risultassero idonei. Molti di questi concorsi per singole materie sono stati già espletati e in molti casi sono stati dati anche giudizi di idoneità che potrebbero offrire una utile indicazione per il conferimento di libere docenze ove fosse approvata la norma. Ma poichè in molti altri casi può darsi che le Commissioni non abbiano espresso questi giudizi, viene conferita al Ministro la facoltà di riconvocare le Commissioni perchè integrino il giudizio dato.

In tutto questo non c'è niente di esorbitante; non vi è infatti alcun potere discrezionale del Ministro. Solo quando le Commissioni non avessero formulato alcun giudizio di idoneità, solo allora, come dispone il disegno di legge in esame, il Ministro della pubblica istruzione avrebbe facoltà di riconvocare le Commissioni perchè integrino il loro giudizio. In base a questo giudizio, il Ministro, al quale spetta di conferire la libera docenza, potrà conferirla. Nella discussione della seduta scorsa nacque un equivoco. Naturalmente è il Ministro che conferisce la libera docenza, ma in base al giudizio della Commissione; la libera docenza non è conferita insomma *jure imperii* dal Ministro.

La proposta è legittimata da una situazione di fatto. Dalla cessazione della guerra ad oggi pochi concorsi per libere docenze sono stati indetti. Perciò c'è una quantità di giovani che attende da molto tempo questa possibilità di concorrere e ci sono anche molti ex combattenti i quali non hanno potuto beneficiare delle precedenti disposizioni, come tanti loro compagni d'armi, di essere valutati senza preclusione di numero chiuso.

Anche questa situazione degli ex combattenti raccomanderebbe l'approvazione di questa norma. Che cosa si obietta? Che noi, nella prima applicazione della legge, verremmo

senz'altro a sospendere la disposizione relativa al numero chiuso. Ma a questa obiezione è facile rispondere. È come se si fosse introdotta una norma transitoria, che era stata, diciamo così, dimenticata nella formulazione della legge precedente. Per questi motivi ritengo che la norma vada approvata e non faccio che ripetere, a tal uopo, le conclusioni della mia precedente relazione.

Sulla fine del dibattito della scorsa riunione fu formulata la proposta di abolire senz'altro il numero chiuso. È una proposta che ha dei buoni argomenti a suo favore, perchè normalmente, a fil di logica, un esame di abilitazione non è compatibile con il principio del numero chiuso; chiunque sia idoneo dovrebbe essere infatti abilitato. Nè c'è il problema della pleora in rapporto al numero dei docenti, perchè è una funzione veramente privata quella della libera docenza e non sono posti di ruolo che noi allarghiamo. In altri termini, lo Stato non assume nessun impegno. In fondo è un certificato di studi fatti. Si tratta di uomini che possono dare un contributo agli studi e da un punto di vista logico non è veramente da ammettersi questo numero chiuso. Ci sono però, come è noto, delle ragioni di opportunità che hanno suggerito questo numero chiuso per evitare cioè la inflazione delle libere docenze e che si creino troppi professori. Si vorrebbe insomma non svilire questo titolo.

Tutti questi sono argomenti che andrebbero esaminati con maggior cura. È una questione da tempo dibattuta e credo che non si potrebbe risolverla in questa sede. In questo momento c'è da dare solo un giudizio di equità. Molti hanno obiettato: poteva il Ministro risolvere il problema bandendo i concorsi per un maggior numero di posti di libera docenza. Se ne è accorto solo ora? Non è esatto, perchè proprio una norma di questo disegno di legge spiega la ragione e il perchè della cosa. Il parere del Consiglio superiore era infatti obbligatorio e vincolante. Il Consiglio superiore stabiliva un numero di posti e il Ministro doveva fare i bandi per quel numero. Ora si è sentito il bisogno di questa norma per stabilire che il Ministro è obbligato a chiedere il parere, ma poi può anche stabilire un numero diverso da quello proposto. Questa fa-

coltà, che sarebbe al Ministro conferita con questa legge, egli non l'aveva prima.

Ritengo in conclusione che il disegno di legge risponda ad una esigenza di equità a favore dei giovani che aspirano alla libera docenza e perciò ne propongo l'approvazione.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Mi sono recato in tanti congressi internazionali e che cosa ho visto? Ho visto che mentre nell'elenco della delegazione francese o inglese o tedesca figurava in testa il professor tal dei tali, cui seguiva una lista di *docteurs*, nell'elenco della delegazione italiana figuravano tutti professori. Ciò è veramente mortificante perchè è difficile spiegare a questi stranieri in che cosa consistano questi professori italiani. Non esiste una legge che stabilisca che il titolo di professore spetti al libero docente: è questa una usurpazione che la consuetudine ha consacrato, ma, ripeto, non esiste una legge in tal senso.

Io parlo come medico, perchè principalmente i medici hanno questo desiderio frenetico della libera docenza, che consente ad essi di scrivere sul biglietto da visita la parola « professore ».

Ora se è un titolo scientifico che viene dato, evidentemente deve essere dato ai migliori. Di ciò si è reso conto il Ministero stabilendo un numero limitato di posti. Il Ministro non ha saputo però resistere alle pressioni venute da tante parti, mentre era stato lui stesso a determinare il numero chiuso. Numero chiuso al quale peraltro si rimediava, perchè ogni Commissione, riconoscendo che vi era un certo numero di individui idonei, chiedeva un numero supplementare di posti che il Ministro concedeva. Oggi arriviamo a questo, che il numero dei posti subirà inevitabilmente un forte aumento in quanto il Ministro avrebbe facoltà di nominare liberi docenti tutti coloro che siano stati dichiarati idonei, e qualora non fosse stato fatto questo esame specifico di idoneità da parte delle Commissioni, di riconvocare le stesse perchè integrino il loro giudizio. Mi chiedo come le Commissioni potrebbero mai resistere alle pressioni che verrebbero esercitate; dichiarerebbero idonei tutti o quasi tutti. Così andrebbe a finire. Ora mi rendo conto della opportunità che il numero sia

allargato, in quanto era ristretto, ma non vorrei che si arrivasse ad un limite tale da svalutare questa già tanto svalutata libera docenza. Sarei pertanto dell'opinione che all'articolo 2, là dove si dice: « Il Ministro della pubblica istruzione può conferire l'abilitazione alla libera docenza, nella sessione di esami indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188, anche a coloro per i quali la Commissione giudicatrice abbia formulato giudizio di idoneità », si dovrebbero aggiungere queste parole: « . . . , in ragione di un numero di posti non superiore alla metà di quei già precedentemente messi a concorso ». Questo per evitare, come dicevo, una inflazione nelle libere docenze.

DONINI. Contrariamente a quanto ha detto il senatore Paolucci a me pare che il disegno di legge che noi stiamo esaminando trovi la sua origine in una lodevole preoccupazione dell'onorevole Ministro di riparare alle incongruenze della precedente legge che fissava in pratica il numero chiuso delle nuove docenze. Sulla base di quella legge, di un anno fa, venne data facoltà al Consiglio superiore di fissare il numero di libere docenze da conferire ciascun anno, ma questo in modo empirico e superficiale, senza conoscere la situazione degli studi e senza consultare le Facoltà che avrebbero diritto di dire quanti posti di liberi docenti esse intendano attribuire per agevolare il funzionamento degli studi. Con questo disegno di legge, praticamente, anche se la cosa non è detta, si intende abrogare, per quest'anno le disposizioni della precedente legge sul numero chiuso. È un modo per riparare a certi inconvenienti di quella che a me sembra una disposizione ingiusta.

Personalmente sono favorevole ad un disegno di legge che sopprime questa limitazione del numero chiuso per le libere docenze, ma non potrei essere favorevole ad una facoltà indiscriminata come quella data dall'articolo 2 e a qualunque Ministro, non solo all'attuale, di poter egli stesso scegliere coloro che possono ottenere la libera docenza o addirittura di riconvocare le Commissioni perchè rivedano il precedente giudizio.

RUSSO LUIGI. Ma non è il Ministro che decide.

DONINI. È una facoltà discrezionale del Ministro: può conferire la libera docenza ad una persona e non ad un'altra, anche a coloro ai quali la Commissione non l'abbia conferita.

Il secondo comma dell'articolo 2 aggiunge che, a tal uopo, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di riconvocare le Commissioni perchè integino (espressione molto interessante) cioè rivedano il loro giudizio e formulino il giudizio di idoneità. Quindi, pur riconoscendo giusta e lodevolissima la preoccupazione del Ministro, a me pare che con questo disegno di legge non si riesca a correggere la precedente situazione, stabilendo delle norme transitorie che non offrano il fianco al sospetto e all'accusa di essere giuridicamente arbitrarie.

Quale proposta noi potremmo accettare? Prima di tutto una coraggiosa rinuncia alla precedente legge che fissa il numero chiuso, che è in se stessa antidemocratica. Perchè mai la idoneità deve essere conferita secondo un numero chiuso? Io comprendo che questo avvenga quando c'è una cattedra a concorso. Qui vi deve essere un numero chiuso, è quello che avviene per qualunque concorso per un posto dello Stato.

Ma una qualifica di idoneità, che non dappertutto viene data con tanta leggerezza, non è la stessa cosa. La libera docenza equivale al dottorato tedesco, inglese, americano, richiede anni di studio e poi si può tradurre soltanto in una forma di insegnamento. È vero che in alcune Facoltà, essa serve solo per figurare sul biglietto da visita. Comunque noi dobbiamo considerare le Facoltà in genere. Oggi il dottorato è un diploma. Il giorno in cui rivedremo il complesso delle disposizioni per i diplomi per il dottorato potremo essere severi, ma oggi come oggi la libera docenza equivale al titolo tedesco di *Herr Doktor*. Ora perchè limitare questa idoneità e sottoporla alle condizioni infamanti del numero chiuso? A me pare cosa contraddittoria. Sarei d'accordo, quindi, per una completa abolizione del numero chiuso.

Ma poi vi è un'altra questione: si tratta di evitare che coloro i quali quest'anno hanno dovuto sottoporsi alle prove previste per il conseguimento della libera docenza, in base alle norme della legge in vigore, vengano a

trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto a coloro che fruiranno delle disposizioni che noi vorremmo ora approvare. Io personalmente non sarei contrario, in via transitoria, ad accettare il principio che coloro i quali siano stati dichiarati idonei dalle Commissioni abbiano anche essi la libera docenza, ma senza che ciò autorizzi il Ministro a riconvocare le Commissioni.

Riassumo brevemente: d'accordo con il principio informatore del disegno di legge. Vorrei però che esso fosse trasformato nel senso di un ripristino puro e semplice della possibilità di accordare la libera docenza a tutti coloro che risultino idonei in base al giudizio delle Commissioni istituite dal Consiglio superiore. In via transitoria, poi vorrei che a tutti coloro i quali quest'anno hanno ricevuto la idoneità dalle Commissioni, anche se non hanno avuto il titolo a causa del numero chiuso, sia conferita dal Ministro la qualifica di liberi docenti, escludendo però la possibilità di una riconvocazione delle Commissioni.

CONDORELLI, *relatore*. Vorrei dare soltanto un chiarimento che certamente darà anche il Ministro. Qui forse si equivoca sulla questione che attiene al conferimento della libera docenza. È sempre il Ministro che la conferisce, ma in base alle proposte della Commissione incaricata, che fa una graduatoria di quei candidati alla libera docenza, i quali rientrano nelle condizioni stabilite dai bandi di concorso. In altri termini, il giudizio della Commissione si traduce in una proposta al Ministro di conferimento della libera docenza. Ma solo questi, badate bene, può conferirla e non già la Commissione.

Si tratta ora di estendere questa facoltà del Ministro anche a coloro che siano stati giudicati idonei dalla Commissione, vale a dire si tratta di autorizzare il Ministro a conferire a costoro la libera docenza. Una volta accettato questo principio, mi sembrerebbe ingiusto far piangere coloro i quali, presentatisi dinanzi alla Commissione, per ragioni del tutto indipendenti dalla loro preparazione non conseguirono il titolo di idoneità. E ciò, come è noto, perchè alcune delle Commissioni giudicatrici, non essendo obbligate, non hanno fatto questo esame di idoneità, mentre altre,

invece, più caute, l'hanno fatto. Mi pare che non ci sia alcun principio che si opponga alla riconvocazione di queste Commissioni unicamente perchè dichiarino se fra gli esaminati ci siano anche degli idonei. Non si chiede di rivedere un giudizio, perchè se il giudizio è stato già dato dalla Commissione, questa non ha niente da rivedere. Si tratta invece di integrare il precedente giudizio, dichiarando se tra quelli non entrati nel numero dei vincitori c'è qualcuno idoneo.

Quindi mi pare che si possa accettare la norma transitoria. Se si consente che la libera docenza venga attribuita anche agli idonei, bisogna autorizzare il Ministro a riconvocare le Commissioni (quelle Commissioni che non hanno dato giudizio di idoneità) perchè esaminino se vi erano degli idonei tra i concorrenti.

Quanto, infine, alla proposta dell'onorevole Paolucci, mi sembra troppo meccanica così da costringere a fare un'altra graduatoria.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero anzitutto esporre le ragioni che mi hanno mosso a presentare il disegno di legge che è ora all'esame del Senato. Il disegno di legge, nel testo presentato alla Camera, prevedeva semplicemente che coloro i quali erano già in possesso di una libera docenza venissero esclusi dal numero chiuso, potessero avere cioè il conferimento di una seconda libera docenza fuori del numero chiuso previsto dalla legge. La legge che l'anno passato era stata approvata dai due rami del Parlamento aveva in certo senso aggravato la situazione preesistente, reso più rigido il sistema del numero chiuso per la preoccupazione della inflazione nei titoli di libero docente; preoccupazione, badate, di carattere professionale soprattutto e non di carattere puramente scientifico o didattico, perchè è giusto quello che ha esposto ora l'onorevole Paolucci, che ci si vale cioè di questo titolo di professore a scopi professionali e che il candidato è mosso più dal desiderio di conquistare questo titolo che dal desiderio di contribuire al progresso della scienza e dell'insegnamento nelle Università nell'atto in cui chiede di partecipare a un concorso di libera docenza. Ora coloro che già hanno una libera docenza evidente-

mente già usano o abusano di questo titolo di professore; e quindi l'inflazione non aumenta per effetto del conferimento di una nuova libera docenza a questi candidati. Questo era lo scopo della legge che avevo presentato.

Sono sorte, nell'altro ramo del Parlamento, delle preoccupazioni per uno stato di fatto esistente che è quello illustrato ampiamente e chiaramente dal senatore Condorelli. Noi facciamo questi esami per la libera docenza dopo tre anni che non se ne facevano. Per limitare gli effetti del numero chiuso, reso soprattutto così rigido dalla legge del 1953, il Ministro assunse l'anno passato l'impegno di fare in modo che ogni anno, regolarmente, fossero banditi i concorsi per libere docenze. Nella prossima riunione, il Consiglio superiore dovrà esprimere il proprio parere sulle libere docenze da indire per l'anno successivo. Ma per questa prima prova, che avviene dopo tre anni che non si facevano più concorsi per libere docenze, naturalmente la condizione è diversa. Per l'anno successivo avremo un numero di concorrenti più limitato, un numero di individui meritevoli più limitato perchè ogni anno si faranno le prove per la libera docenza. Quest'anno, invece il numero dei concorrenti è più elevato e le Commissioni si trovano in un imbarazzo maggiore nel giudicare. Ecco perchè fu introdotta questa norma di carattere transitorio, limitata alla sessione in atto, con cui si vuol dare facoltà al Ministro di conferire libere docenze anche a coloro che vengano proposti dalle Commissioni fuori del numero chiuso. Questo avveniva sempre prima: il numero dei posti era, poniamo, di tre; la Commissione, però, riconosceva meritevoli del titolo non tre, ma sette candidati e chiedeva al Ministro di conferire la libera docenza anche agli altri quattro, trovandosi imbarazzata a giudicare ed escludere questi ultimi dal numero chiuso precedentemente fissato. In genere, dietro parere del Consiglio superiore, il Ministro conferiva l'abilitazione anche agli altri giudicati idonei dalle Commissioni, fuori del numero chiuso.

Con la legge del 1953 il sistema fu reso più rigido perchè esplicitamente si disse: il numero chiuso non potrà in nessun caso essere aumentato. Venne così tolta al Ministro e al Consiglio superiore la facoltà di venire incon-

tro al desiderio espresso dalle Commissioni di conferire l'abilitazione alla libera docenza anche oltre il numero chiuso precedentemente stabilito. Ora è evidente che le Commissioni che hanno dovuto giudicare quest'anno le prove di libera docenza si sono trovate in un imbarazzo sensibile per cui è accaduto che molte Commissioni, posso dire quasi tutte le Commissioni, nonostante la norma esplicita esistente nella legge del 1953, hanno manifestato il proprio imbarazzo e hanno esplicitamente detto nelle relazioni: noi consideriamo che oltre questi candidati, anche questi altri avrebbero diritto di avere conferita la libera docenza e chiediamo al Ministro di fare in modo che questo conferimento avvenga. Norma, dunque, transitoria che riguarda esclusivamente la sessione in atto e che è ispirata dalle ragioni che ho detto.

Sono d'accordo con il senatore Paolucci che in Italia si abusi del titolo di professore, ma ciò non significa che i liberi docenti, con una diversa denominazione, non esistano anche in altri Paesi. Nel nostro Paese c'è l'uso di chiamarli professori, ma il senatore Paolucci sa bene che del titolo di professore nel nostro Paese si fa un uso ancora più largo: è professore il maestro di ballo e il maestro delle scuole elementari. È un titolo che è molto ambito nel nostro Paese e che non è purtroppo disciplinato dalla legge. Non possiamo impedire a nessuno, anche a chi non è abilitato, di mettere sulla carta da visita la parola professore, se vuol chiamarsi così. Non gli si può impedire perchè la legge non lo vieta. Sarebbe una cosa da disciplinare, questa, anche per una moralizzazione in questo campo, perchè effettivamente c'è alla base di tutto ciò una speculazione di carattere professionale che, come ha detto giustamente il senatore Donini, vale per alcune materie ma non vale per altre e pertanto non va generalizzata. Il fenomeno si verifica nella Facoltà di medicina, ma non per altre Facoltà. Ora qui siamo a disciplinare una materia che riguarda tutte le Facoltà e non una sola Facoltà o un determinato gruppo di materie. Io credo che sarebbe saggio approvare intanto la legge così come è.

Sono anche io d'avviso che il numero chiuso sia una stortura. Sono stato sempre contrario al numero chiuso; e non solo perchè il nu-

mero chiuso non si giustifica per una docenza che si chiama libera e che non impone oneri da parte dello Stato e che non dà diritto a nessuna pretesa da parte di chi ha ottenuto il titolo nei confronti dello Stato, ma anche perchè sono convinto che le prove della libera docenza, dacchè il numero chiuso è stato instaurato, sono divenute molto meno serie da quando non esisteva il numero chiuso. Mi ricordo quando facemmo l'esame per la libera docenza ai nostri tempi: era una cosa molto, molto seria che faceva tremare vene e polsi. Conosco miei colleghi ordinari di Università, che sono tra i più noti in Italia nel loro campo, che a suo tempo furono bocciati all'esame di libera docenza. Questo oggi non accade e non accade per una ragione di carattere psicologico, perchè c'è un numero di posti da distribuire ed anche se le prove non sono andate molto bene, anche se vi sono dei dubbi circa l'effettiva attitudine o capacità del candidato ad ottenere e ad esercitare la libera docenza, si pensa: ci sono i posti, è peccato perderli, pertanto distribuiamoli. In molte materie accade così, in altre invece si verifica una grande ressa: i candidati valorosi e preparati sono molti; l'imbarazzo della Commissione è quindi notevole.

Però è un fatto, e credo che i colleghi professori universitari presenti potranno darmene atto, è un fatto che le prove di libera docenza siano andate diventando man mano più facili. Quali sono, per esempio, le Commissioni che fanno effettivamente fare tutta la lezione in presenza del pubblico ai candidati alla libera docenza? Si riunisce la Commissione: il candidato è solo, in presenza dei Commissari, e dopo dieci minuti gli si dice: basta, abbiamo visto che la sa fare. Quali sono più le Commissioni che ricorrono, come del resto è richiesto, alle prove pratiche? Non è più la prova di libera docenza così rigorosa, come una volta e questo è l'effetto proprio del numero chiuso. Sono convinto che l'abolizione del numero chiuso potrebbe avere da questo punto di vista un suo effetto benefico.

La questione va studiata anche per disciplinare le prove da richiedere. Io, per esempio, sarei favorevole alla introduzione di prove scritte: è qualche cosa di molto più serio che non un semplice colloquio sui titoli del candidato o la lezione di prova. La prova scritta è

un documento di fronte al quale le Commissioni si troveranno imbarazzate ad esprimere un giudizio, che correggeranno con sufficiente ponderazione. Ma sono cose che, ripeto, vanno meditate e studiate. Quindi vorrei pregare la Commissione di approvare questo disegno di legge così come è per la sessione in corso e di cominciare fin da ora ad esaminare il problema di una riforma radicale delle prove per la libera docenza, eventualmente attraverso una proposta di legge di iniziativa parlamentare da concordare con il Ministro che sarà ben lieto di avere dei contatti a questo proposito con quei membri della Commissione del Senato che vogliano interessarsi della questione. Per le successive sessioni di libera docenza noi ci potremo così trovare in presenza di una legge organica che possa soddisfare le varie esigenze e possa eliminare molte delle critiche e degli appunti che al sistema attuale vengono mossi.

Il senatore Donini vorrebbe limitare la facoltà conferita al Ministro dal secondo comma dell'articolo 2 e amabilmente giustifica questa sua richiesta dicendo che tale facoltà non riguarda soltanto l'attuale Ministro. Il che mi lascia pensare che se riguardasse soltanto l'attuale Ministro il senatore Donini forse non sarebbe alieno dal rinunciare al suo emendamento. Siccome la norma è transitoria ed io sono piuttosto ottimista circa la durata di questo Governo (*ilarità*), vorrei pregare il senatore Donini di rinunciare al suo emendamento anche per evitare che la legge debba ritornare all'altro ramo del Parlamento, tenendo presente che ormai quasi tutte le Commissioni giudicatrici si sono riunite ed hanno fatto le loro proposte. Il disegno di legge, così come è, dà facoltà al Ministro, di riconvocare le Commissioni che non abbiano formulato il giudizio di idoneità. A questo proposito debbo dire anzitutto che l'espressione « giudizio di idoneità » non è esatta. In realtà le Commissioni non fanno, dopo aver formulato un previo giudizio di idoneità, una graduatoria degli idonei, ma giustamente, come diceva il senatore Paolucci, chiedono un supplemento di posti nel caso che, oltre il numero di posti stabiliti, vi siano altre due o tre persone che, secondo il loro giudizio, avrebbero diritto al conferimento dell'abilitazione alla libera docenza. E questo

hanno fatto quasi tutte le Commissioni; solo poche non hanno espresso il desiderio di un supplemento di posti e precisamente quelle che non ne hanno sentito il bisogno. Può darsi che si verifichi il caso di qualche Commissione che, pur sentendo questo bisogno, non l'abbia espresso, ma ciò risulterà con evidenza dalla lettura dei verbali dei lavori della Commissione, dall'esito delle prove sostenute dai vari candidati e dai giudizi formulati in merito alle singole prove. Se la legge sarà approvata posso, fin da questo momento, dire al Senato che intendo dare un uso limitatissimo di questo potere discrezionale di riconvocare le Commissioni che non abbiano chiaramente formulato il loro giudizio e penso che forse rileggendo gli atti delle Commissioni non sarà necessario riconvocarne nessuna. In ogni caso si tratterà solo di casi isolati e non certamente di un gran numero di Commissioni.

Pertanto, prego la Commissione di volere, anche per ragioni pratiche, approvare questo disegno di legge, con l'impegno da parte mia, di collaborare cordialmente con coloro che volessero farsi iniziatori di una riforma radicale dell'istituto della libera docenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo quindi all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188, è sostituito dal seguente:

« La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione I

del Consiglio Superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso può essere superato.

Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati già in possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra disciplina »

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla sessione di esami d'abilitazione alla libera docenza indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione può conferire l'abilitazione alla libera docenza, nella sessione di esami indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188, anche a coloro per i quali la Commissione giudicatrice abbia formulato giudizio di idoneità.

A tal uopo, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di riconvocare le Commissioni, le quali abbiano già concluso i loro lavori, affinché esse integrino il loro giudizio.

Mi sembra opportuno esaminare i due commi separatamente.

Senatore Paolucci, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma ?

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Lo mantengo.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che tale emendamento non sia necessario perchè dagli atti che ho esaminato mi risulta che finora nessuna Commissione ha superato quella aliquota del 50 per cento.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Non insisto allora sul mio emendamento.

PASQUALI. In sede di dichiarazione di voto confermo quanto ho detto nella precedente seduta. A mio avviso, la soluzione proposta del senatore Magrì, di riaprire cioè il numero dei posti avrebbe eliminato gli inconvenienti lamentati. L'intervento dell'onorevole Ministro non mi ha convinto perchè se vi era una ragione che aveva determinato il Senato, in contrasto con la Camera, a stabilire il numero chiuso era proprio la serietà di questi esami per l'abilitazione alla libera docenza.

L'onorevole Ministro ha riconosciuto che, da quando vi è il numero chiuso, gli esami sono meno seri. Io potrei citare molti casi, di cui sono venuto a conoscenza, per dimostrare l'opposto. Non voglio ripetere le mie osservazioni; i colleghi sanno quello che ho detto contro l'articolo 2.

Dichiaro di votare contro, non solo per coerenza a quanto ho già detto, ma perchè oggi sono ancora di più convinto dell'assurda procedura che verremo ad instaurare, sia pure in via transitoria.

Potrei comprendere che l'onorevole Ministro, basandosi sulle richieste delle Commissioni per ottenere un supplemento di posti, provvedesse, in via amministrativa, a risolvere il problema, ma sono contrario alla facoltà datagli di riconvocare le Commissioni.

PRESIDENTE. Se il senatore Pasquali, come mi pare di aver capito, è favorevole al numero aperto, potrebbe essere favorevole, almeno, al primo comma dell'articolo 2, che, in sostanza, prevedendo che la libera docenza sia conferita a coloro per i quali la Commissione giudicatrice ha formulato un giudizio di idoneità, tende ad allargare il numero degli eventuali liberi docenti.

PASQUALI. Per i motivi già noti, la mia dichiarazione di voto è contraria all'intero articolo. Potrei accettare il primo comma se



si sopprimesse il secondo, perchè sono assolutamente contrario alla riconvocazione delle Commissioni, e se si precisasse che deve trattarsi di Commissioni che abbiano espresso chiaramente il giudizio d'idoneità.

DONINI. Pur rendendomi conto delle preoccupazioni del senatore Pasquali, credo di esprimere anche l'opinione dei colleghi del mio Gruppo, dichiarando che voteremo a favore della prima parte dell'articolo 2, proprio e solo perchè vi vediamo una condanna esplicita del principio del numero chiuso. Voteremo però contro il secondo comma.

MAGRÌ. Nella seduta precedente, parlando in favore del numero aperto, avevo proposto di emendare il disegno di legge nel senso di abolire il numero chiuso. Ho rinunciato ad insistere su un emendamento in tal senso, in seguito ai chiarimenti dati dall'onorevole Ministro e in modo particolare perchè sono stato colpito dall'osservazione dell'onorevole Ministro circa l'opportunità che l'abolizione del numero chiuso coincida con una totale revisione del metodo di esami per il conferimento delle libere docenze. Ciò mi sembra molto giusto ed opportuno e, appunto perchè sono favorevole al numero aperto, voterò favorevolmente non solo al primo, ma anche al secondo comma dell'articolo 2.

Approvo il primo comma per due ordini di considerazioni: perchè costituisce un precedente favorevole alla nostra tesi e per non mettere il Ministro nella impossibilità di accogliere i voti di numerose Commissioni, che, avendo riscontrato l'idoneità per la libera docenza in un numero di candidati superiore a quello dei posti, abbiano prospettato il loro imbarazzo.

Sono poi favorevole al secondo comma per una ragione di equità, perchè non sarebbe giusto escludere dal conferimento della libera docenza quei candidati idonei che per loro sfortuna abbiano sostenuto gli esami di fronte ad una Commissione che, pur avendo riconosciuto la loro idoneità, non abbia creduto di avanzare la proposta di conferir loro la libera docenza. Pertanto, dato che l'onorevole Ministro ci ha confermato che si varrà con molta discrezione della facoltà conferitagli dall'arti-

colo 2, facoltà tendente a far sì che le Commissioni non modifichino il loro giudizio, ma che eventualmente lo chiariscano, voto a favore di tutto l'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 2.

PASQUALI. Io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

PALERMO. Non posso nascondere la mia perplessità circa il secondo comma dell'articolo in discussione. Sul conferimento della libera docenza a coloro che abbiano ottenuto l'idoneità siamo d'accordo, e l'approvazione che abbiamo dato alla prima parte dell'articolo ne è la prova. Però io ritengo che dando al Ministro questa facoltà, nei casi in cui la Commissione non si sia pronunciata, oltre che venire a creare un precedente, determineremo una situazione che potrebbe esser gravida di conseguenze, che potrebbe creare degli inconvenienti. Infatti, per esempio, nel caso che la Commissione non abbia espresso giudizio di idoneità, si potrebbe pensare che essa non abbia trovato altri candidati degni dell'idoneità.

PRESIDENTE. A volte però, pur mancando la parola idoneità, il concetto dell'idoneità, in sostanza, c'è.

PALERMO. Io sono contrario alla riconvocazione di quelle Commissioni che non abbiano espresso un giudizio di idoneità perchè penso alle pressioni che indubbiamente si eserciterebbero su queste Commissioni, ed ai pericoli che ne deriverebbero. Dichiaro pertanto di votare contro il secondo comma.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Art. 3.

Il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (Sezione I), a norma dell'articolo 3 della legge 26 marzo 1953, n. 188, è obbligatorio, ma non vincolante. In caso di dissenso, il Ministro della pubblica istruzione non è tenuto a motivare il proprio provvedimento.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.